

il movimento dei detriti per sgombrare o preparazione delle fronti di attacco, non potranno eseguirsi senza la presenza sui lavori del capo-cava o del sorvegliante.

Art. 29.

I piazzali delle cave devono, per quanto è possibile, essere mantenuti sgombri dai detriti e gli operai incaricati del gettito dovranno, di volta in volta, assicurarsi che non vi siano al di sotto persone esposte al pericolo.

Art. 30.

Nelle cave le binde (martini), od in genere gli strumenti necessari alla manovra dei massi, devono essere frequentemente visitati dal capo-cava o dal sorvegliante per assicurarsi della loro buona manutenzione.

Facendo uso di binde, se ne dovranno sempre adoperare almeno due alla volta, eccettuato il caso di massi inferiori a due metri cubi.

Art. 31.

È proibita la riquadratura dei marmi e di altre pietre da costruzione, in quei luoghi che non presentano un piano sufficientemente solido e sicuro. Qualora venga eseguita la riquadratura lungo le discariche (ravaneti, sgarri), dovrà farsi al di sotto di ogni masso da riquadrare un piazzalotto (basolo) che ne permetta la manovra.

Gli operai riquadratori non dovranno mai collocarsi di fronte l'uno all'altro, per non trovarsi esposti reciprocamente alle scaglie staccate dai colpi di subbia o di martello.

Art. 32.

Qualora avvenga per una causa qualunque che in un cantiere di una miniera o cava sotterranea l'aria diventi deficiente, ciò che è nettamente indicato dalla fiamma del lume tendente a spegnersi, gli operai dovranno abbandonare il lavoro, dandone immediato avviso al sorvegliante.

Art. 33.

È severamente proibito di rimuovere gli sbarramenti eseguiti per dirigere la corrente dell'aria nei cantieri dei lavori sotterranei, e di alterare o lasciare aperte le porte che servono al medesimo scopo.

Il sorvegliante dovrà frequentemente visitare tali porte e sbarramenti durante il lavoro, per accertarsi che si trovano in condizioni regolari.

Art. 34.

È vietato ai capi ed ai sorveglianti di ammettere al lavoro chi dia segno d'essere alterato dal vino o dai liquori, o risulti essere affetto da qualche malattia, come capogiro, epilessia, sordità, ecc.

Art. 35.

Nelle miniere o cave sotterranee nessun lavoro di escavo, armatura, riempimento, ecc., potrà mai essere affidato ad un solo operaio, ma ce ne vorranno sempre due almeno, i quali dovranno recarsi e rimanere insieme sul posto per eseguirlo.

Art. 36.

È vietato agli operai di rimanere nel sotterraneo fra un turno e l'altro, a meno che ne abbiano ordine espresso per l'esecuzione dei lavori urgenti.

Art. 37.

Nelle miniere e cave sotterranee gli operai avventizi o di prima ammissione non potranno essere destinati al lavoro che in compagnia di altri operai già provetti.

Art. 38.

Ogni operaio è in obbligo di riferire al suo capo od al compagno che viene a sostituirlo, lo stato del suo lavoro e le misure da adottarsi per il buono e sicuro proseguimento del medesimo.

Art. 39.

Ai sorveglianti incombe l'obbligo di curare la buona tenuta delle gallerie, delle armature, dei cantieri e dei pozzi, e solo al direttore tecnico spettano le norme che riguardano l'insieme della lavorazione.

Art. 40.

Le lesioni di qualunque entità che l'operaio riporti sul lavoro devono essere da lui o dai compagni immediatamente denunciate alla Direzione, perchè questa possa affidarlo alle cure del sanitario della miniera, alle quali il ferito dovrà poi completamente uniformarsi.

Art. 41.

Di tutte le disposizioni preventive degli infortuni contenute nelle leggi e nei Regolamenti generali e speciali, sarà fatto, a cura della Direzione dei lavori, un estratto, che dovrà essere approvato e controfirmato dall'ingegnere delle miniere del rispettivo distretto minerario, e rimanere quindi affisso nei locali frequentati dagli operai, ed essere a questi letto e spiegato a cura del personale dirigente o sorvegliante.

Art. 42.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

A. SALANDRA.

Il Numero 232 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti la legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro e il relativo Regolamento 25 settembre 1898, n. 411;

Vedute le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni di cui all'articolo 1° della citata legge;

Sentiti il Consiglio delle Miniere e il Consiglio dell'Industria e del Commercio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1899.

UMBERTO.

A. SALANDRA.

Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI

REGOLAMENTO

per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti.

Art. 1.

Le imprese e industrie che trattano od applicano materie esplodenti, occupandosi della fabbricazione, manipolazione, conservazione, distribuzione, trasporto delle medesime, o facendone un uso

qualsiasi, oltre alle disposizioni delle leggi e Regolamenti sulla pubblica sicurezza ed alle altre relative alle suddette materie e a quelle del Regolamento generale di prevenzione degli infortuni per le imprese e industrie, approvato con Regio decreto 18 giugno 1899, n. 230, dovranno osservare le disposizioni contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

Ogni edificio destinato alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materie esplodenti dovrà essere protetto, per tutta la sua estensione, da un numero sufficiente di parafulmini.

Art. 3.

Negli edifici destinati alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materie esplodenti, gli operai, appena entrati nello stabilimento, devono cambiare i propri abiti (compresa la calzatura) con abiti da lavoro fatti confezionare appositamente dal capo od esercente dello stabilimento.

Per calzatura da lavoro si useranno sandali, pianelle e zoccoli. I sandali e le pianelle saranno assolutamente privi di chiodi e di punte. Gli zoccoli avranno solamente le punte che servono a fissare il tomaio ed il quartiere al ceppo, e tali punte saranno esclusivamente di ottone o di rame.

Indossati gli abiti da lavoro, gli operai, prima di entrare nei locali ove si lavorano o si maneggiano esplosivi, saranno accuratamente visitati dai rispettivi capi-operai, o da chi per essi.

Art. 4.

Le spazzature dei locali ove si fabbricano, si manipolano o si maneggiano esplosivi, saranno accuratamente raccolte man mano, per essere distrutte od utilizzate, a seconda degli ordini di chi sovraintende al lavoro.

Art. 5.

Nei locali ove si fabbricano, si manipolano o si maneggiano esplosivi, i battenti delle porte devono aprirsi dall'interno all'esterno.

Durante le lavorazioni, e quando il tempo lo permetta, le dette porte, in massima, devono restare aperte; in caso diverso, i loro battenti devono essere semplicemente socchiusi e non mai fissati nè con serrature a chiave, nè con saliscendi, nè con chiavistelli, nè in alcun altro modo, talchè sia sempre possibile agli operai di uscire rapidamente dai detti locali ad ogni istante.

Art. 6.

Gli essiccatoi per esplosivi ed i caloriferi nei locali ove si fabbricano, si manipolano, si maneggiano o si conservano esplosivi, devono essere esclusivamente a vapore od elettrici.

I detti essiccatoi ed i detti locali non potranno essere illuminati che a luce elettrica ad incandescenza.

I fili elettrici dovranno essere isolati in guisa da rendere impossibile il contatto fra essi.

Art. 7.

Per quelle lavorazioni durante le quali gli esplosivi possano andar soggetti ad infiammazioni fortuite, le relative officine saranno provviste di congegni automatici di estinzione a gran copia di acqua, convenientemente installati e tali da essere messi in azione dalla stessa fiammata dell'esplosivo.

Tali congegni saranno provati una volta la settimana per accertarsi del loro funzionamento e per pulire le tubazioni dai sedimenti terrosi depositati dall'acqua.

Art. 8.

Nelle officine destinate alla fabbricazione o manipolazione di esplosivi, non deve essere tenuta che la sola quantità d'esplosivo strettamente necessaria per non interrompere la lavorazione.

Al termine del lavoro giornaliero, tutto l'esplosivo che si trova nelle officine (fatta eccezione per gli essiccatoi) deve essere portato nei relativi magazzini di deposito e di sgombero.

Art. 9.

Nelle officine destinate alla fabbricazione o manipolazione di esplosivi si deve provvedere perchè, durante le lavorazioni, le

mani e la faccia degli operai siano protette contro l'azione delle sostanze corrosive, e perchè si possa ad ogni istante prestare prontamente i primi soccorsi agli operai colpiti da infortunio o da malore.

Art. 10.

Nelle officine destinate alla fabbricazione o manipolazione di esplosivi, si devono prendere i necessari provvedimenti per la pronta estinzione degli incendi. Le pompe, gli idranti e gli attrezzi per l'estinzione degli incendi saranno mantenuti costantemente in perfetto stato. Il personale incaricato della estinzione degli incendi sarà tenuto costantemente esercitato.

Art. 11.

Nei locali destinati alla fabbricazione, manipolazione o al deposito di esplosivi sarà assolutamente proibito al personale di fumare e di tenere fiammiferi od altre sostanze atte a far fuoco.

Art. 12.

Nelle fabbriche di fiammiferi dovranno, per la composizione e fabbricazione della pasta fosforica contenente materie esplodenti, adoperarsi esclusivamente caldaie a bagno-maria.

Art. 13.

Durante l'esecuzione di lavori per i quali si faccia uso di materie esplodenti, queste dovranno tenersi depositate e custodite a distanza non minore di 12 metri, in luogo asciutto e sicuro.

Le materie depositate devono essere collocate in adatti recipienti, e non alla rinfusa. Non sarà permesso di collocarvi tenervi cartucce cariche aperte, e sarà assolutamente vietato di tenere nei depositi medesimi qualsiasi quantità, anche minima, di sostanze fulminanti.

Nelle polveriere di miniera le capsule potranno essere tenute nel luogo stesso del deposito delle altre materie esplodenti, purchè siano collocate, separatamente da queste ultime, in apposita nicchia od armadio chiusi da porte con chiave.

Art. 14.

L'accesso ai depositi ed ai magazzini di distribuzione, come pure ai locali destinati alle manipolazioni delle materie esplodenti, non deve essere permesso che al personale appositamente incaricato delle operazioni relative.

Ogni manipolazione delle materie esplodenti, e segnatamente la ripartizione delle cariche, la preparazione dei pacchi e la formazione delle cartucce, dovrà essere fatta in locali completamente distinti e lontani da quelli del deposito.

Art. 15.

La manipolazione delle cartucce cariche ed il disgelamento delle materie esplodenti non deve farsi che di giorno, da operai sperimentati, sotto la direzione di un sorvegliante, e in locali speciali situati a conveniente distanza dal luogo dove si eseguono gli altri lavori.

Il disgelamento deve operarsi in appositi recipienti che siano scaldati all'esterno con acqua calda, mediante disposizione che eviti il contatto dell'acqua cogli esplodenti.

È vietato di riscaldare materie esplodenti per asciugarle o farle disgelare, esponendole direttamente al fuoco, o collocandole su fornelli accesi o riscaldati, e neppure sarà permesso di portare sulla persona dinamite od altri esplodenti dello stesso genere.

La dinamite congelata non deve mai essere tagliata, perforata, divisa, radunata, compressa, battuta, nè in alcun altro modo trattata con corpi duri. Lo stesso si dica degli altri esplodenti congeneri.

Art. 16.

La dinamite, sciolta od in cartucce, che trasuda oppure sviluppa odore acre o vapori rutilanti, segni della sua imperfetta preparazione o della sua alterazione, dovrà essere tolta di mezzo, infossandola in terreno umido ed appartato ed in luogo sicuro, procedendo, appena sia possibile, alla sua distruzione.

La distruzione dovrà essere fatta abbruciando la dinamite per piccole quantità, disponendola a striscie o in cartucce aperte ai

due capi, una di seguito all'altra, e dandovi fuoco ad uno degli estremi con una miccia o stoppino solforato, esclusa assolutamente ogni capsula o materia fulminante, di lunghezza sufficiente perchè, dopo l'accensione della miccia o dello stoppino, l'operante abbia il tempo necessario per allontanarsi e mettersi al riparo.

Tale operazione si farà all'aperto e in luogo non pietroso, seguendo tutte le prescrizioni per evitare danni nel caso che la dinamite esplodesse, anzichè bruciare lentamente.

Art. 17.

Nei luoghi di deposito o di custodia, nonchè durante il trasporto e l'impiego delle materie esplodenti, sarà proibito al personale di fumare o di tenere fiammiferi o, compatibilmente colle esigenze del lavoro a cui il personale è addetto, gli sarà pure proibito di tenere altre sostanze atte a far fuoco.

Art. 18.

L'apertura delle casse, delle botti e di qualunque recipiente contenente materie esplodenti non potrà essere fatta che con utensili di legno, rame o bronzo.

Art. 19.

Per le miniere e cave sotterranee, nelle quali non è autorizzato il deposito di esplodenti nei sotterranei, la distribuzione e la consegna delle materie esplodenti ai minatori capi-squadra, dovrà essere fatta da appositi incaricati in garette isolate, situate in vicinanza degli imbocchi delle miniere o delle gallerie, in misura non eccedente i bisogni di ogni singola squadra per ogni turno giornaliero. In tutti i casi, la quantità eventualmente non adoperata sarà restituita dai predetti operai, prima di abbandonare il lavoro, alla persona all'uopo incaricata dalla Direzione.

È assolutamente proibito agli operai di portare al proprio domicilio gli esplodenti che saranno stati loro consegnati per il lavoro.

Art. 20.

Le materie esplosive non potranno portarsi dalla polveriera nei cantieri di lavoro, se non bene incartocciate, in canestri, in cassette, in fiaschette metalliche, tenendo separate le sostanze esplosive di differente natura, e queste dalle miccie e dalle capsule.

Nel trasporto dovranno inoltre usarsi le seguenti cautele:

- a) Gli operai incaricati del trasporto dovranno avvertirne ad alta voce le persone che incontreranno nel loro percorso;
- b) Il trasporto dovrà farsi sotto la guida del capo-squadra;
- c) Gli operai che fanno il trasporto non potranno essere muniti di lumi; solo quelli che li accompagnano potranno averne in lampade chiuse;
- d) I recipienti adoperati nei trasporti stessi dovranno essere chiusi.

Art. 21.

Le materie esplodenti dovranno essere fornite agli operai sul lavoro nella precisa quantità e nella forma e condizioni richieste per il loro regolare impiego. La dinamite e gli altri esplodenti congeneri dovranno essere consegnati in cartucce.

Saranno date, per cura della Direzione dei lavori, agli operai, tutte le indicazioni ed istruzioni relative agli esplodenti da adoperarsi.

È vietata la consegna di esplodenti congelati, dei quali non si dovrà far mai uso nelle mine.

Art. 22.

È assolutamente vietato l'impiego della nitroglicerina libera per la carica e l'esplosione delle mine.

Art. 23.

Il caricamento e lo scoppio delle mine non può essere affidato che ad operai riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori, i quali devono usare, durante le operazioni di caricamento, tutte le precauzioni per evitare l'accensione degli esplodenti.

Art. 24.

Le cartucce di dinamite o di altre materie esplodenti conge-

neri, non dovranno essere inescate, ossia munite della capsula e della miccia, che a misura del loro impiego.

Per assicurare la miccia alla capsula d'inesco, si dovrà sempre ed esclusivamente far uso di pinze o di tanagliette che non sieno di ferro o di acciaio.

Art. 25.

Il caricamento delle mine si farà con calcatoi di legno, di zinco, di rame, di ottone o di bronzo, dovendosi assolutamente escludere l'impiego del ferro e dell'acciaio, e quello di altre sostanze che possano nell'intasamento produrre scintille. Per l'intasamento si adopereranno materie scovre completamente da granelli o noduli quarzosi, piritosi o metallici. Le cartucce di dinamite e di esplodenti congeneri non potranno spingersi nei fori da mina che mediante bacchette di legno.

Art. 26.

Le miccie, prima di essere applicate nelle mine, dovranno essere accuratamente esaminate per assicurarsi che esse non sono rotte e non hanno sofferto alcun deterioramento. Esse devono essere lunghe tanto quanto occorre, per dar tempo a chi le accende di mettersi al sicuro dalle proiezioni prodotte dall'esplosione delle mine.

Per dar fuoco alle mine è assolutamente vietato l'uso delle cannette.

Art. 27.

Nei luoghi umidi si dovranno usare miccie incatramate, e per le mine subacquee o praticate in terreni acquitrinosi, si adopereranno miccie di guttaperca. Le cartucce a polvere, di cui si fa uso nei luoghi umidi, devono pure essere incatramate.

Art. 28.

Le mine dovranno accendersi, di regola, e farsi scoppiare nei periodi di riposo, fra una muta e l'altra degli operai, od almeno in ore prestabilite, in modo che nessun ostacolo si opponga alla applicazione delle necessarie cautele.

Art. 29.

Prima dell'accensione delle mine, il capo-squadra minatore deve disporre che le persone si mettano al riparo in luogo sicuro ed a conveniente distanza dalle mine stesse.

Secondo le circostanze, dovranno lasciarsi delle gallerie speciali di rifugio, o delle porte, o finestre, e nelle escavazioni di pozzi dovranno, occorrendo, stabilirsi dei solidi impalcati di traverso. In quest'ultimo caso, il tratto che dal fondo, ove si praticano le mine, arriva all'impalcato, dovrà essere munito di una scala che permetta all'operaio accenditore di ritirarsi prontamente.

Art. 30.

Il segnale dell'accensione delle mine non deve essere dato che dal capo-squadra minatore o dall'operaio incaricato specialmente di questo ufficio, previo avvertimento ad alta voce, a tutte le persone che si trovano nelle vicinanze, di ritirarsi, lasciando loro il tempo necessario e facendo loro conoscere il numero dei colpi di mina che dovranno esplodere.

Art. 31.

Durante lo scoppio delle mine d'un cantiere, dovranno essere sospesi i lavori nei cantieri attigui nei quali non sia escluso ogni pericolo, e gli operai di questi dovranno ripararsi non diversamente che se lo scoppio delle mine dovesse aver luogo nel proprio cantiere.

Art. 32.

In ogni cantiere di lavoro le mine dovranno farsi esplodere in modo che si possano agevolmente contare i colpi per rendersi conto del numero delle mine esplose, a meno che l'accensione non ne sia fatta simultaneamente a mozzo dell'elettricità.

Art. 33.

Gli operai incaricati dovranno, appena avranno dato fuoco alle mine, mettersi anche essi prontamente al sicuro, ed avranno quindi cura di contare esattamente i colpi per verificare se qualche mina abbia fallito. Qualora questo caso avvenga, gli operai

prodetti dovranno avvertirne subito chi sovrintende al lavoro. Intanto nessuno potrà accedere ai cantieri dove è avvenuto lo sparo delle mine, se non dopo l'arrivo del capo-squadra minatore e con permesso di questo.

Art. 34.

Quando una mina non prende fuoco, è vietato rientrare nei cantieri ove essa si trova, e negli altri a questo adiacenti o contigui, prima che siano trascorsi 30 minuti almeno.

Art. 35.

La mina mancata non dovrà essere scaricata. Si potrà far esplodere con una cartuccia sovrapposta alla prima, soltanto nel caso che se ne possa facilmente togliere l'intasamento senza far uso di strumenti di ferro o di acciaio e senza urti con corpi duri. Quando eccezionalmente ciò non si possa fare, si praticherà un petardo vicino alla mina non esplosa per procurarne lo scoppio o per ricuperarne la carica, dovendosi assolutamente evitare di lasciare abbandonate delle mine cariche inesplose.

Art. 36.

Dopo l'esplosione di una o più mine, e quando si sarà acquistata la certezza, contando i colpi, che non ne rimane alcuna altra da esplodere, dovranno lasciarsi ancora trascorrere cinque minuti prima di rientrare nei cantieri corrispondenti.

Art. 37.

È vietato di utilizzare per nuove mine introducendovi nuove cariche, le canne o fori da mina preesistenti, se non saranno stati prima prudentemente ed accuratamente esplorati. L'esplorazione non potrà farsi che in conformità alle istruzioni del sorvegliante.

Art. 38.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche a coloro che al momento dell'attuazione del medesimo si trovino già in possesso di regolare licenza per fabbricare, manipolare o tenere in deposito materie esplodenti; e le eventuali disposizioni preventive prescritte con la licenza cesseranno di avere effetto, in quanto sieno contrarie a quelle del presente Regolamento.

Art. 39.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
A. SALANDRA.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CLXXV (Dato a Roma il 28 maggio 1899), col quale è dichiarata l'appartenenza della frazione Ponti al Comune di Piumenero, in provincia di Bergamo.

» CLXXVI (Dato a Roma il 28 maggio 1899), col quale il lascito elemosiniero Martini, dell'annua rendita di L. 380, amministrato dal parroco *pro-tempore* di Pairana, frazione del Comune di Landriano (Pavia), viene eretto in Ente morale.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CLXXVII (Dato a Roma il 14 maggio 1899), col quale sono apportate delle modificazioni allo Statuto organico della Cassa di Risparmio di Bagnorea.

» CLXXIX (Dato a Roma il 1° giugno 1899), col

quale si modifica lo Statuto organico della Cassa di Risparmio di Aquila.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CLXXX (Dato a Roma l'8 giugno 1899), col quale è data facoltà al Comune di Grosseto di applicare, per il 1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire duecento.

» CLXXXI (Dato a Roma l'8 giugno 1899), col quale è data facoltà al Comune di Rovescala di applicare, per il 1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire quindici, tenendo fermo il limite minimo di lire due.

» CLXXXII (Dato a Roma l'8 giugno 1899), col quale è data facoltà al Comune di Grosseto di applicare, per il 1899, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata da quel Consiglio Comunale il 27 ottobre 1898 ed approvata il 28 marzo 1899 dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

» CLXXXIII (Dato a Roma l'8 giugno 1899), col quale è approvata la deliberazione 3 maggio 1899 della Giunta Provinciale Amministrativa di Mantova, con la quale fu modificato l'articolo 1° del Regolamento approvato col R. decreto 7 aprile 1892, n. 209, per l'applicazione della tassa di famiglia in quella provincia.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

N. CLXXXIV (Dato a Roma il 1° giugno 1899), col quale si modificano le zone di servitù militare attorno la piazza di Gaeta.

Relazione di S. E. il Ministro dell'Interno a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1899, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Perfugas (Sassari).

SIRE!

Con R. decreto del 18 maggio p. p. furono prorogati di un mese i poteri del R. Commissario del Comune di Perfugas, in provincia di Sassari. Ma è assolutamente necessario prolungare tale proroga sino al termine massimo consentito dalla legge, nel fine di dar agio al R. Commissario di definire alcune importanti questioni che interessano la civica azienda.

A tale scopo prego la Maestà Vostra di voler apporre l'Augusta Sua firma all'unito schoma di decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto del 2 febbraio 1899, con cui venne sciolto il Consiglio Comunale di Perfugas, in provincia di Sassari;

Veduto il successivo decreto 18 maggio p. p., con cui fu prorogato di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio stesso;

Veduta la legge comunale e provinciale;